



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LAMPEDUSA**

(TEL. 0922 970141 – email: lampedusa@guardiacostiera.it) - <http://www.guardiacostiera.it>

ORDINANZA N. 05/2010

(MODIFICA DELL'ART. 5, LETT. "O", DEL REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E DEL PORTO DI LAMPEDUSA – UTILIZZO E DESTINAZIONE DELLA BANCHINA "FAVALORO")

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTO:** l'art. 5, lettera "O", comma 6, del Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa approvato con ordinanza n. 10/2007;
- VISTA:** l'istanza assunta al prot. n. 2925 del 26.10.2009 con cui la Società "Ustica Lines S.p.a." ha chiesto l'emanazione di apposita ordinanza relativa all'ormeggio delle proprie unità navali in servizio di linea Lampedusa – Linosa e viceversa;
- VISTA:** la nota prot. n. 749 del 21.09.2009 con la quale la Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni – servizio 3 – Trasporto Regionale Marittimo ha comunicato, alla società Ustica Lines, che con D.D.G. n. 698/serv.3/Tr. del 17.09.2009 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Società "Ustica Lines S.p.a." per l'affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse, mediante unità veloci da passeggeri, tra le isole Pelagie;
- RITENUTO:** necessario emanare apposita ordinanza che assicuri un posto di ormeggio alternativo (per il periodo invernale) a quello già riservato dallo stesso art. 5, lett. "C", del suddetto Regolamento, all'unità veloce da passeggeri che effettua il suddetto servizio di pubblico interesse;
- RITENUTO:** necessario emanare apposita ordinanza che assicuri un idoneo posto di ormeggio alle unità navali dipendenti dalla Settima Squadriglia Guardia Costiera;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del Regolamento C.N.;

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, il comma 6 della lettera "O" del suddetto articolo è abrogato.

Articolo 2

Nella lettera "O" dell'articolo 5 del Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, sono aggiunti i seguenti commi:

- dalla bitta di ormeggio n. 10, per una lunghezza di metri 10,00 verso la bitta n. 11, è riservata all'ormeggio di una unità navale della Guardia Costiera;
- dalla bitta di ormeggio n. 11, per una lunghezza di metri 10,00 verso la bitta n. 10, è riservata, nel periodo compreso dal 16 Ottobre al 30 Aprile, all'ormeggio di n. 1 (uno) mezzo veloce per trasporto passeggeri della società "Ustica Lines";
- dalla bitta di ormeggio n. 11 alla bitta n. 12, è riservata per l'installazione di pontile galleggiante da parte di ditta privata in possesso di regolare concessione demaniale marittima.

Articolo 3

1. I contravventori alla presente ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 04.02.2010

L'originale è stato firmato dal Comandante
C°2°cl.NP VULTAGGIO Vincenzo

F.to
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonio MORANA